



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Il secondo aspetto della presunzione di innocenza
ha una dimensione solo semantica?

Nota a Corte cost. n. 2/2026 e Corte di Cassazione n. 469/2026

Dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce con riferimento all'art. 578, comma 1, c.p.p., in relazione agli artt. 6, § 2, CEDU; 117 Cost. (quale norma interposta con riferimento agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, nonché all'art. 48 CDFUE); 3 e 27 Cost., anche alla luce dell'interpretazione del diritto vivente rappresentata dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 35490/2009 e 36208/2024, il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimere, con riguardo all'interpretazione interna del principio di presunzione di innocenza, rilevanti principi di diritto, suscettibili di riflessi anche nel procedimento di prevenzione.

La vicenda trae origine da due incidenti di costituzionalità sollevati dalla Corte di appello di Lecce, chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto da un imputato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per un reato che la Corte di appello ha ritenuto prescritto.

Ai fini di una piena comprensione della questione, occorre ricordare che già nel 2021 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 578 c.p.p. in relazione agli stessi parametri normativi oggi richiamati.

Con tale pronuncia, il Giudice delle Leggi aveva affermato che la ratio dell'art. 578 c.p.p. – volta a soddisfare l'esigenza della parte civile costituita nel processo penale di ottenere una risposta alle proprie pretese risarcitorie anche quando non

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



sia più possibile un accertamento penale della responsabilità dell'imputato - non viola l'art. 6, § 2, CEDU, chiarendo che, nella situazione processuale in cui il reato risulti estinto per prescrizione, il giudice penale investito della decisione sulle statuizioni civili non è chiamato a formulare, neppure *incidenter tantum*, un giudizio di colpevolezza penale. Secondo la sentenza n. 182/2021, il giudice dell'impugnazione penale non deve verificare la sussistenza della fattispecie penale tipica, bensì accertare la ricorrenza degli estremi della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Del resto, la stessa sentenza aveva evidenziato come l'assenza di un accertamento di responsabilità penale si ponga in perfetto equilibrio tanto con il diritto costituzionalmente garantito dell'imputato alla presunzione di innocenza - che non viene messa in discussione dalla presenza della parte civile nel processo penale - quanto con il diritto del danneggiato a ottenere un accertamento giudiziale della propria pretesa risarcitoria.

Successivamente alla pronuncia n. 182 del 2021, come rilevato dagli stessi giudici rimettenti, è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 36208 del 28 marzo 2024, secondo cui: «Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per la assoluzione nel merito».



Secondo la remittente Corte di appello di Lecce, proprio la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per una eventuale assoluzione nel merito minerebbe *in nuce* il principio di presunzione di innocenza, poiché l'imputato verrebbe sottoposto, suo malgrado, a una "rivalutazione della responsabilità penale" da parte del giudice di appello, in relazione ai medesimi fatti e sulla base dello stesso materiale probatorio già esaminato in primo grado.

La conclusione del giudizio di gravame ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p., nel momento in cui dichiara l'estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili, finirebbe dunque – secondo i giudici rimettenti – per contenere necessariamente un giudizio, quantomeno incidentale, di colpevolezza dell'imputato.

La Corte costituzionale, al § 9.1, ha osservato che, a seguito dell'introduzione dell'ipotesi di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla l. 27 settembre 2021, n. 134), l'art. 578 c.p.p. è stato ampliato con il comma 1-bis (introdotto dalla medesima legge) ed ha precisato che l'ipotesi di cui al comma 1 deve essere considerata una "norma ad esaurimento", destinata a cessare di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione relativi a reati commessi anteriormente al 2020.

Al successivo § 9.2, la Corte rileva che sia il giudice penale dell'impugnazione, ove operi il comma 1 dell'art. 578 c.p.p., sia il giudice civile della prosecuzione, ove trovi applicazione il comma 1-bis, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile, senza dover compiere alcun accertamento sulla responsabilità penale.



Tale affermazione si giustifica in ragione della natura “processuale” della pronuncia di estinzione del reato o di improcedibilità, che impedisce l’esame del merito penale.

In continuità con l’orientamento espresso nella sentenza n. 182/2021, il Giudice delle leggi chiarisce che il diritto vivente successivo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 36208/2024 non ha inciso in modo significativo sul profilo della presunta violazione dell’art. 6, § 2, CEDU, specificando che il giudizio delle Sezioni Unite penali attiene unicamente al rapporto di priorità tra decisione nel merito ed estinzione del reato per prescrizione, rapporto giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, e in particolare dal suo nucleo essenziale.

Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, sebbene riferito alla disciplina processuale concernente la decisione sugli effetti civili in caso di estinzione del reato o di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, si presta ad alcuni spunti di riflessione per le possibili ricadute e applicazioni nel procedimento di prevenzione.

Richiamando la giurisprudenza relativa ai parametri interposti di fonte convenzionale, al § 9.5 la Corte ribadisce, anche alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 11 giugno 2024, *Nealon e Hallam c. Regno Unito*, che la giurisprudenza europea ha chiarito come, ai fini della garanzia del cosiddetto “secondo aspetto” del diritto alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, § 2, CEDU, non assuma rilievo – né nel giudizio per il risarcimento del danno da reato, né in altri procedimenti extrapenali – la distinzione tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere. La violazione di tale principio si configura, infatti, solo quando tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale a un soggetto già assolto.



La Corte EDU ha ripetutamente precisato che imputare a una persona una responsabilità penale significa manifestare l'opinione che la stessa sia colpevole secondo i criteri che regolano l'accertamento della colpevolezza penale, lasciando intendere che l'esito del processo penale avrebbe dovuto essere diverso. Chi abbia beneficiato di una pronuncia di assoluzione o di non luogo a procedere deve, invece, restare soggetto all'ordinaria applicazione delle regole di diritto interno che disciplinano il regime delle prove al di fuori del processo penale.

Ciò in quanto – come affermato al § 15 dalla sentenza della Corte Costituzionale – «per la Corte EDU la presunzione di innocenza opera anche al di fuori della *matière pénale*, proteggendo dalla ingerenza delle pubbliche autorità la reputazione di chi sia stato assolto, anche nei procedimenti extrapenali collegati al reato».

Ne consegue, prosegue la Corte, che «la presunzione di innocenza non limita la propria capacità operativa all'interno del singolo processo penale avente a oggetto la possibile responsabilità da reato dell'imputato, ma vieta di considerare quella persona, nell'ambito di qualsiasi altro procedimento giudiziario, colpevole del reato ascrittale, sia fino al momento in cui tale colpevolezza non sia stata definitivamente accertata, sia dopo che essa sia stata definitivamente esclusa».

Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 2/2026 trova consonanza nella di poco precedente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. IV, n. 469 del 2026, resa nel caso *Episcopo/italia*, che consente di estendere le conclusioni raggiunte in materia di statuizioni civili e confisca anche all'ambito, contiguo e strutturalmente affine, delle misure di prevenzione patrimoniali.



La decisione si colloca infatti all'incrocio tra presunzione di innocenza, confisca non fondata su condanna e procedimenti extrapenali, offrendo una chiave di lettura di particolare rilievo anche per il sistema delineato dal d.lgs. n. 159/2011. In essa, la Corte di cassazione - dando attuazione a una sentenza della Corte EDU che aveva accertato la violazione dell'art. 6, § 2, CEDU - chiarisce che la tutela convenzionale della presunzione di innocenza non opera come divieto assoluto di misure ablative in assenza di condanna, ma come limite sostanziale e linguistico all'attribuzione, anche solo implicita, di responsabilità penale in procedimenti che perseguono finalità diverse dall'accertamento del reato.

È particolarmente significativo che la Corte di Strasburgo - e, in sede di esecuzione, la Cassazione - abbiano ravvisato la violazione dell'art. 6, § 2 esclusivamente sul piano motivazionale, per avere i giudici interni fondato la misura ablativa su un accertamento espresso e sostanziale della responsabilità penale dell'interessato, nonostante la declaratoria di prescrizione.

Questo approdo vorrebbe vedere affermato un principio che potrebbe diventare di portata generale: ciò che la presunzione di innocenza vieterebbe non è l'adozione di misure patrimoniali sganciate dalla condanna, ma solo la loro giustificazione attraverso un linguaggio e un apparato argomentativo che presuppongano o riaffermino la colpevolezza penale del soggetto.

È un principio che trova una immediata proiezione nel procedimento di prevenzione, nel quale l'ablazione patrimoniale si fonda su presupposti di pericolosità e di illecita provenienza dei beni, ma non su un accertamento espresso di responsabilità penale.

La sentenza n. 469/2026 chiarisce infatti che l'accertamento richiesto ai fini della confisca - e, per analogia funzionale, della confisca di prevenzione - deve



arrestarsi alla verifica oggettiva della provenienza illecita dei beni o della loro sproporzione rispetto ai redditi leciti, senza mai sconfinare nell'affermazione che il destinatario sia autore di uno specifico reato. L'attenzione posta dalla Cassazione sulla dimensione "linguistica" della decisione assume, in questo senso, un valore paradigmatico anche per il giudice della prevenzione, chiamato a evitare formule che trasformino un giudizio di pericolosità o di illiceità patrimoniale in una surrettizia condanna penale.

Ne deriva una convergenza significativa tra la giurisprudenza costituzionale, quella convenzionale e quella di legittimità: come il giudice penale dell'impugnazione, chiamato a decidere sugli effetti civili ex art. 578 c.p.p., non può attribuire responsabilità penale dopo la prescrizione, così il giudice della prevenzione non può fondare la confisca su affermazioni che presuppongano l'avvenuta commissione di un reato in termini di colpevolezza personale.

In questa prospettiva, la Cassazione n. 469/2026 rafforza l'idea - pure presente nella sentenza della Corte costituzionale n. 2/2026 - che la presunzione di innocenza non sia confinata al perimetro del processo penale in senso stretto, ma costituisca un limite invalicabile alla "penalizzazione discorsiva" dell'individuo in qualsiasi procedimento giudiziario collegato, diretto o indiretto, al fatto-reato.

Ma è proprio questo limite, che rappresenta il punto di equilibrio tra effettività delle misure di prevenzione patrimoniali e tutela della presunzione di innocenza, impedendo che strumenti formalmente preventivi si traducano, sul piano sostanziale, in una condanna senza processo, che pare essere incompatibile con le conclusioni raggiunte dalla due sentenze in commento.

La confisca di prevenzione è ormai stabilmente ritenuta uno strumento non penale, come ancora di recente ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2648



depositata il 22 gennaio 2026, secondo cui “la natura ripristinatoria e non penale della confisca di prevenzione e’ ormai “acclarata e definita da consolidati orientamenti costituzionali convenzionali e di legittimità”.

Tuttavia, il problema risiede nei codificati presupposti normativi per l'affermazione di pericolosità, che è tutt'ora presupposto applicativo di ogni misura di prevenzione.

Il Codice Antimafia, infatti, fa riferimento allo status di indiziato di un reato, per tutte le variegati ipotesi di pericolosità □ qualificata, mentre la saga De Tommaso/Italia ci ha consegnato un paradigma di pericolosità □ generica fondato sulla constatazione della pregressa commissione di delitti lucrogenerici.

Il giudice della prevenzione, quindi, finisce per essere sempre-chiamato ad una valutazione incidentale di colpevolezza e, in tale milieu, resta del tutto irrilevante che tale accertamento debba o meno seguire gli standard processual-penalistici.

Non è dato, infatti, applicare una misura di prevenzione a chi non sia stato prima ritenuto responsabile di una condotta delittuosa e la questione non può essere semplicisticamente ridotta ad una problematica di natura semantica, purché il rilievo di una condotta criminosa è l'ineludibile prius logico-giuridico-normativo per l'azione di prevenzione.

Per questo, le riduzioni filologico/semantiche delle sentenze in commento debbono indurre riflessioni serie e più approfondite sulla effettività della presunzione di innocenza nella sua dimensione convenzionale e sul rischio - immanente - di svuotare di significato nel variegato mondo delle “ non-conviction based confiscations,” anche le sentenze penali di assoluzione, limitandone l'incidenza alla sola formula di insussistenza del fatto.

Roma, 28 gennaio 2026

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione